

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 (Denominazione , sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 1171 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **Attivisti Gruppo Randagio ODV** da ora in avanti denominata "associazione", con sede nel Comune di ROMA..... in Via DEL CRISTOFORO 54 00168.....e con durata illimitata .

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

Il Consiglio direttivo, con semplice delibera, potrà stabilire altrove purché sul territorio italiano l'apertura e la chiusura di sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati, sezione che saranno dotati di autonomia organizzativa solo gestionale per la normale amministrazione non in contrasto con gli scopi statutari dell'Associazione.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi) nonché interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Nell'ambito di questi principi l'associazione quindi persegue le seguenti finalità :

- La promozione di attività di ricerca, comunicazione e sensibilizzazione su temi ambientali
- La difesa del territorio e la lotta contro il dissesto idrogeologico nell'ottica dello sviluppo sostenibile e del ricorso a fonti di energia pulite e rinnovabili ;
- La lotta all'inquinamento e l'abolizione di pratiche impattanti e/o arbitrarie;
- L'educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione delle leggi vigenti;
- Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso la diffusione del verde e di servizi dedicati;
- La diffusione dell'importanza della conservazione della natura e dell'ecosistema marino, delle aree protette, terrestri e marine, con particolare attenzione alla loro utilità nella tutela della biodiversità;
- La promozione dello sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente nella sua ampia accezione ;
- La diffusione di una cultura di rispetto verso gli animali e quindi l'abolizione dell'utilizzo degli animali nei circhi, la chiusura degli zoo tradizionali e dei delfinari, della cattura e dell'uccisione di animali allo scopo di produrne pelli e pellicce, l'abolizione degli allevamenti intensivi, della macellazione rituale nonché l'abolizione della vivisezione e sperimentazione in vivo sugli animali ;
- La sostenibilità della pratica della Pet-Therapy , nell'ottica di una corretta convivenza tra le specie e della solidarietà sociale, come tecnica di intervento terapeutico volto soprattutto ai soggetti più deboli come minori , portatori di handicap e anziani ;
- La difesa dei diritti degli animali e la promozione di normative nazionali e locali che tutelino questi diritti e la difesa da ogni crudeltà e abuso ;
- La tutela della fauna selvatica, l'abolizione della caccia e la lotta al bracconaggio, al commercio illegale di fauna e in genere alle illegalità a danno della natura e degli animali;
- La creazione di un movimento di opinione pubblica in favore degli animali in genere e degli animali domestici in particolare, illustrando il dovere degli uomini di trattare gli animali con comprensione, umanità e responsabilità;
- La gestione di rifugi per cani , gatti e animali in genere , abbandonati e dispersi, combattendo il randagismo a tutela sia degli animali che della pubblica igiene ;

- La stipula di convenzioni con cliniche veterinarie per fornire aiuto ai proprietari di animali , dall'assistenza veterinaria alla consulenza sulla gestione dell'animale con professionisti del settore (veterinari esperti in comportamento animale , educatori cinofili);
- Istituire un servizio di guardie zoofile, ittico-venatorie ed ecologiche addette, in base alla normativa che regola la materia, alla vigilanza sul rispetto delle Leggi, Regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell'ambiente e del patrimonio naturale.
- La collaborazione con le autorità per la migliore attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche e ciò anche mediante la cogestione dei canili municipali, nonché la collaborazione con le autorità per trasformare i canili municipali in canili sanitari ed assistenziali ;
- La collaborazione con la Protezione Civile, Enti e Istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statutarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta.
- La collaborazione nell'effettuare controlli insieme alle forze dell'ordine e agli organi preposti, affinché sia garantita l'applicazione delle leggi a tutela degli animali e della ambiente;
- La promozione di stili di vita etici e sostenibili a maggior difesa della Terra e dei suoi ecosistemi;

A tali scopi si propone quindi , e inoltre , di :

- Organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive e quant'altro necessario;
- Promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, telematica, web, invio di stampati (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui fini seguiti dalla Associazione.
- Svolgere campagne di sensibilizzazione e informazione sui metodi sostituiti alla vivisezione e sulla importanza del controllo delle nascite (sterilizzazione) ai fini di ridurre il randagismo ;

- Costituirs parte civile e promuovere azioni giudiziarie a tutela degli animali e dell'ambiente ;
- Organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati e/o di giornate apposite con posizionamento di tavolini fuori dagli stessi ;

Per il conseguimento dei propri scopi, l'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati .

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Direttivo, previo pagamento della quota d'iscrizione.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea , che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione .

- Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

- I soci si distinguono in :

- a) ordinari : versano annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) volontari : versano annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e prestano la propria opera in modo personale e gratuito ;
- c) sostenitori : oltre alla quota ordinaria versano contribuzioni volontarie straordinarie .

- I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 117/2017

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione e alle condizioni preventivamente stabilite dalla associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di :

- rispettare il presente Statuto , gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi
- a rispettare e a tenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione.
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Gli associati non in regola con il pagamento del contributo sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla legge ;
- comportamenti denigratori nei confronti dell'associazione, dei suoi organismi e degli associati
- inadempiimento del dovere di collaborazione per il raggiungimento delle finalità con gli altri associati od organi

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.*

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci ;
- il Consiglio Direttivo ;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se costituito ;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione e alle condizioni preventivamente stabilite ;

ART. 7 (Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) per decisione del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta di almeno un decimo dei soci;
- d) su richiesta dei revisori contabili, se nominati.

Convocazione dell'Assemblea :

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie potrà essere fatta con le seguenti modalità alternative:

- invio, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, a ciascun membro del Consiglio Direttivo e a ciascun socio di una e-mail che specifichi data e luogo dell'assemblea e indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno;

oppure

- pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, sul sito internet dell'Associazione, con indicazione di data e luogo dell'assemblea e degli argomenti posti all'ordine del giorno;

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Le votazioni dell'assemblea avverranno per alzata di mano o per consenso espresso in forma scritta.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo* e *lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione/consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio ;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili .

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Riunioni del Consiglio Direttivo :

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per approvare:

- il bilancio consuntivo;
- l'eventuale bilancio preventivo
- la relazione annuale sull'attività svolta

da sottoporre all'assemblea.

In aggiunta, il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 3 (tre) componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto inviato, per lettera o per e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante avviso scritto inviato per e-mail almeno 1 (un) giorno prima e contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, versamenti volontari dei soci, compresi i versamenti dei soci sostenitori; contributi di imprese e privati; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; somme raccolte in occasione di manifestazioni e/o raccolte pubbliche effettuate, occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, risarcimenti di danni patrimoniali sia giudiziali sia stragiudiziali; qualsiasi altra somma raccolta in osservanza della legge e in conformità agli scopi associativi

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

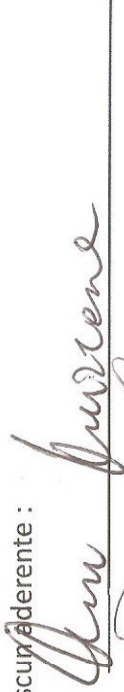
In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascuno aderente :

IVAN MAZZONE



PAOLA GAGLIANO



ELISABETTA BERGAMINI



LAURA MARINELLI



RUBINA SANTARELLI



SABINA COLANCECCHI



SIMONA LILLA

